



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 13 febbraio 2009

REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA

Preambolo

Per gli iscritti all'Albo degli Attuari è dovere deontologico mantenere, aggiornare e sviluppare le competenze professionali richieste dalle loro responsabilità e ruoli operativi e da chi si avvale, direttamente e/o indirettamente delle loro prestazioni professionali (committente, datore di lavoro, cittadino-utente, collettività).

A tal fine tutti gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione attuariale continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 1. Finalità della FAC

La FAC è finalizzata :

- a mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità professionali degli attuari durante tutto l'arco di vita professionale;
- a realizzare condizioni permanenti per l'esercizio della professione in maniera competente ed efficiente e a consolidare ed estendere le specifiche conoscenze e competenze tecnico-professionali;
- a garantire la qualità delle prestazioni professionali fornite a tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 2. Modalità della FAC

Il ciclo della FAC ha una durata triennale.

L'unità di misura della FAC è il credito formativo professionale (CFP) che equivale, in termini di impegno/tempo dedicato, ad un'ora (salvo quanto previsto nell'allegato 2).

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione nell'arco di un ciclo devono essere conseguiti 60 CFP di cui almeno 9 con riferimento alle tematiche del professionalismo (come delineate, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1).

Per i nuovi iscritti all'Albo l'obbligo di formazione decorre dall'anno solare successivo a quello di iscrizione. In tal caso se il ciclo triennale è in corso il numero di CFP da conseguire è proporzionalmente ridotto.

I piani di formazione riguardano le materie riportate nell'allegato 1 e sono graduati in funzione dei livelli di responsabilità e delle aree di attività del singolo professionista.

In particolare essi tengono conto di:

- a) Attuari che svolgono attività riservate per legge (Attuario incaricato Vita, AIV; attuario incaricato RCA, AIRCA; Attuario incaricato dalla Società di Revisione, AIR) o altre attività con equivalenti livelli di responsabilità professionale. Almeno la metà dei CFP del triennio devono riguardare le specifiche aree di attività praticate;
- b) Attuari che non svolgono attività riservate per legge, ma operano nelle aree specialistiche di assicurazioni vita, danni o pensioni;
- c) Attuari juniores operanti nelle aree specialistiche di assicurazioni vita, danni o pensioni;
- d) Attuari e Attuari juniores operanti in altre aree professionali non individuate come specialistiche.

Articolo 3. Piani di formazione continua

Gli iscritti all'Albo scelgono il proprio percorso formativo, verificabile e misurabile da parte dell'Ordine Nazionale degli Attuari (ONA), anche con riferimento alle attività riservate eventualmente praticate.

La FAC può essere svolta anche a distanza, attraverso forme di e-learning e di autoformazione, da comunicare e documentare all'ONA nelle forme previste; in ogni caso i CFP derivanti da tale modalità formativa non possono eccedere la metà del totale dei crediti richiesti.

Articolo 4. Attività formative riconosciute

La formazione professionale continua si realizza, di norma, nelle forme di seguito indicate:

- 1) partecipazione ad eventi formativi accreditati quali convegni, seminari, masters, corsi di aggiornamento, cicli di lezioni, giornate di studio, tavole rotonde, workshops, panels di esperienze professionali;
- 2) svolgimento di attività nell'ambito di:
 - a) Comitati Regionali dell'ONA;
 - b) Commissioni Consultive ONA/Consiglio Nazionale degli Attuari (CNA);
 - c) Commissioni dell'Associazione Internazionale degli Attuari (IAA) e del Gruppo Consultivo Attuariale Europeo (GCAE);
 - d) Gruppi di lavoro istituiti da ONA, CNA, Istituto Italiano degli Attuari (IIA);
 - e) Gruppi di lavoro costituiti a livello internazionale (nell'ambito di IAA, GCAE, altri soggetti riconosciuti).

- 3) svolgimento di attività di:
 - a) docenza non di ruolo, a livello universitario, in materie inerenti la professione attuariale;
 - b) partecipazione agli esami di Stato per la professione di attuario in qualità di componente della Commissione;
 - c) redazione e pubblicazione di articoli, memorie e studi di rilevanza professionale;
 - d) partecipazione agli organi di governo di ONA, CNA, IIA, SIFA (Sviluppo Iniziative Formazione Attuariale srl) e al CUP nazionale o regionale (Comitato Unitario Permanente Ordini e Collegi Professionali).
- 4) partecipazione ad altri moduli formativi accreditati.

Nell'Allegato 2 sono riportati i criteri di attribuzione dei CFP per le suddette attività preclassificate.

Inoltre saranno riconosciuti i CFP conseguiti nell'ambito del sistema dell'aggiornamento professionale europeo (Continuos Professional Development, CPD), a condizione che l'associazione attuariale organizzatrice abbia sottoscritto l'accordo di mutuo riconoscimento definito in sede europea dal GCAE e su base di reciprocità.

Articolo 5. Dispensa dalla FAC

Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta:

- i professori universitari di ruolo ed i ricercatori confermati con incarico di insegnamento del settore disciplinare SEC/S06 (relativo a "metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie", D.M. 4 ottobre 2000), per la sola componente tecnico-professionale;
- gli attuari e gli attuari iuniores che operano all'estero oppure che cessino dall'esercizio della professione ed abbiano più di 65 anni di età.

Articolo 6. Riconoscimento di crediti formativi

Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi l'iscritto all'Albo deve comunicare all'Ordine, entro il 31 gennaio, il percorso formativo seguito nell'anno precedente, documentando gli eventi formativi realizzati.

L'inadempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo si configurano come inosservanza dei principi di deontologia professionale e sono pertanto sanzionabili dall'Ordine.

Inoltre, a tutela dell'interesse pubblico, il mancato adempimento dell'obbligo della FAC sarà reso pubblico dall'Ordine attraverso modalità prefissate.

Articolo 7. Compiti del Consiglio Nazionale degli Attuari

Il CNA è l'Ente che accredita i piani triennali di formazione continua e tutte le attività formative che danno diritto ai CFP, determinando per ciascuna di esse la misura del credito da attribuire.

Il CNA promuove ed indirizza lo svolgimento della FAC, anche con riferimento ai nuovi settori di sviluppo della professione.

Il CNA coordina e vigila sulle attività della FAC per assicurarne l'elevato livello e per garantire che gli iscritti all'Albo:

- aggiornino in modo permanente la propria competenza professionale;
- abbiano conoscenza dei programmi di attività di formazione e effettivo accesso alle medesime;
- possano conseguire i CFP secondo criteri di omogeneità ed uniformità.

A tale fine il CNA valuta i piani di formazione predisposti dall'ONA (di cui al successivo articolo 8), anche sotto il profilo della sostenibilità degli oneri gravanti sugli iscritti nonché della loro coerenza con gli analoghi sistemi di formazione permanente praticati dalle associazioni attuariali membri del GCAE.

Il CNA ha altresì il compito di tenere aggiornato l'elenco delle materie tecnico- professionali e delle tematiche del professionalismo.

Il CNA potrà avvalersi, in via primaria, della collaborazione dell'IIA, delle Università e della SIFA; potrà inoltre coinvolgere associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro che operino per lo sviluppo delle conoscenze relative alla formazione degli attuari.

Il CNA potrà altresì integrare l'offerta formativa attraverso l'accREDITamento di eventi non programmati, anche a richiesta di soggetti terzi organizzatori o del singolo attuario. Ai fini dell'accREDITamento tali soggetti devono presentare al CNA la documentazione relativa al programma dello specifico evento formativo.

Analogamente si procederà nel caso delle attività formative erogate a distanza, di cui all'art. 3.

Articolo 8. Compiti dell'Ordine Nazionale degli Attuari

L'ONA, in quanto principale ente formatore, dà attuazione alle attività di formazione attuariale continua, avvalendosi anche dei Comitati Regionali.

Esso favorisce e promuove lo svolgimento gratuito della formazione professionale così da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo.

A tal fine si farà ricorso a risorse proprie dell'Ordine, nel limite di uno stanziamento annuo prefissato, e ai finanziamenti pubblici e/o privati destinati alla formazione professionale.

Entro il 1° novembre l'Ordine, avvalendosi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione Formazione e dell'IIA, oltre che del sistematico supporto operativo della SIFA, predispone il piano formativo del successivo triennio che comunica al CNA.

Per ogni anno del ciclo devono essere previsti eventi formativi, senza oneri per gli iscritti, per almeno dieci CFP, di cui tre dedicati alle tematiche del professionalismo.

L'ONA vigila sull'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti all'Albo e regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi.

Articolo 9. Norme di attuazione

Il CNA emanerà norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo del presente regolamento ove necessario.

In ogni caso a partire dal secondo ciclo di FAC il CNA ha facoltà di prescrivere un piano di formazione aggiuntivo specifico per i professionisti che operano in aree di attività riservate dalla legge contraddistinte da un rilevante interesse generale.

Articolo 10. Disciplina transitoria

Per il primo ciclo di FAC i crediti formativi complessivi richiesti sono 30.

Il primo ciclo di FAC è preceduto da un periodo di sperimentazione (anno 2009) necessario per mettere a punto le procedure operative per la corretta esecuzione del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO

1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI

- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
- Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Legislazione delle assicurazioni e della previdenza
- Normativa delle attività di controllo
- Teoria matematica del portafoglio finanziario
- Modelli per i mercati finanziari
- Modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi
- Risk management
- Software attuariale
- Statistica attuariale
- Tecnica attuariale dei fondi pensione
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale della sicurezza sociale
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, previdenza e finanza
- Principi contabili internazionali con rilevanza attuariale

2) PROFESSIONALISMO:

- Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo
- Deontologia professionale
- Linee guida, circolari ONA e CNA, etc.
- Regolamento disciplinare
- Previdenza obbligatoria e assistenza
- Organizzazione internazionale della professione attuariale (GCAE, IAA). Protocolli, accordi e regole della professione a livello comunitario e internazionale
- Obblighi di comportamento derivanti dalla appartenenza della professione italiana alle associazioni internazionali degli attuari

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE (ART. 4)

ATTIVITÀ	CREDITI FORMATIVI
1. docenza non di ruolo a livello universitario o di alta specializzazione in materie attuariali	1 ora di lezione = 1 CFP (con un limite massimo annuale di 6 CFP)
2. docenza nei corsi SIFA	1 ora di lezione = 1 CFP (con un limite massimo annuale di 8 CFP)
3. pubblicazioni di rilevanza professionale	1 pubblicazione = 2 CFP (con un limite massimo annuale di 8 CFP)
4. partecipazione a Commissioni Consultive ONA/CNA	1 riunione = 2 CFP (con un limite massimo annuale di 8 CFP)
5. partecipazione a Comitati e a Gruppi di lavoro di organismi internazionali (GCAE, IAA)	1 riunione = 2 CFP (con un limite massimo annuale di 8 CFP)
6. partecipazione a Commissioni di esami di Stato per l'abilitazione professionale	1 sessione d'esame = 3 CFP
7. partecipazione ai Consigli degli organismi della professione (ONA, CNA), al Consiglio Direttivo dell'IIA o al CUP nazionale o regionale	1 riunione = 2 CFP (con un limite massimo annuale di 8 CFP)
8. partecipazione ai Comitati Regionali ONA e a Gruppi di lavoro ONA/CNA	1 riunione = 1 CFP (con un limite massimo annuale di 4 CFP)
9. partecipazione agli eventi formativi organizzati da ONA/CNA/IIA quali Congressi della professione, riunione attuari incaricati, attuari revisori, etc.	Congresso nazionale = 6 CFP Riunioni specialistiche = 3 CFP Altre giornate di studio = 2 CFP Seminari e Conferenze = 1 CFP